


Provincia di Alessandria

**DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Servizio Gestione Rifiuti**

Alessandria, 26/03/2015

n.p.g. 27236

VIA PEC

Oggetto: Autorizzazione alla gestione rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006.
Specificazione modalità operative.

Spett.le ditta
Econet S.r.l.
Piazza Levi, 9
15011 – Acqui Terme

In riferimento alla Vs. Autorizzazione alla gestione di rifiuti di cui alla Determinazione Dirigenziale DDAP1 n. 43-26718 del 03/03/2011 relativa alla sede operativa di Acqui Terme – Strada della Polveriera, si comunica quanto segue.

Il D.M. 05/02/98 e s.m.i. prevede, per alcune tipologie di rifiuti, tra cui quelli provenienti da attività di costruzione e demolizione, l'ammissibilità all'attività di recupero per la produzione di end of waste esclusivamente alla condizione che gli stessi risultino privi di amianto. Alla luce di quanto disposto dall'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le disposizioni contenute nel D.M. 02/02/98 sono da ritenersi vincolanti anche nel caso di rilascio di autorizzazioni al recupero rifiuti in procedura ordinaria, fino all'emanazione dei decreti previsti nel citato articolo e fatta salva diversa ulteriore disposizione normativa.

A seguito di tavolo tecnico tenutosi presso la Direzione Ambiente e Territorio di questa Provincia, tra i Servizi interni interessati e ARPA ed ASL AL, è emersa la necessità di meglio specificare le attuali modalità operative oggetto di autorizzazione relative alla gestione dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione destinati ad operazioni di recupero R13 e/o R5 con particolare riferimento alle modalità di verifica di assenza di amianto.

Con la presente nota si intende specificare come razionalizzare, a tutela del corretto operare della ditta in indirizzo, la ricerca di tale inquinante, al fine del rispetto di prescrizioni e modalità operative comunque già previste dalla normativa di settore al momento del rilascio della suddetta autorizzazione.

In particolare, con riferimento ai rifiuti da costruzione e demolizione, la ditta deve attenersi alle modalità operative richiamate ai seguenti punti.

- *I rifiuti individuati con CER 170107 (operazione R13), devono essere dichiarati qualitativamente liberi da amianto prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero. L'assenza di amianto deve essere certificata analiticamente da laboratorio qualificato o tramite metodologia MOCF (microscopio ottico a contrasto di fase) oppure tramite metodologia DRX (raggi X) così come previsto dal D.M. 06/09/1994 del Ministero della Sanità.*

- *Nel caso di rifiuti provenienti da grandi cantieri (> 6.000 mc/9.000 ton) la verifica deve essere effettuata prima del conferimento all'impianto di recupero per lotti di rifiuto non superiori a 1.000 mc/1.500 ton. Copia della relativa certificazione analitica deve accompagnare i rifiuti all'atto del conferimento in impianto e successivamente deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.*
- *Nel caso di rifiuti provenienti da piccoli cantieri (< 6.000 mc/9.000 ton) ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi la verifica può essere effettuata presso l'impianto di recupero dopo il conferimento, ma prima dell'avvio alla fase di trattamento (selezione riduzione volumetrica e vagliatura). La verifica deve essere effettuata per lotti di rifiuto non superiori a 500 mc/750 ton, ovvero ogni qual volta venga raggiunto il limite massimo di stoccaggio autorizzato se inferiore a quanto succitato. In caso di impianti autorizzati alla sola messa in riserva dei rifiuti la verifica deve essere effettuata, con la succitata cadenza, prima del conferimenti dei rifiuti ad impianti terzi autorizzati. La relativa certificazione analitica deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.*
- *La ditta deve dare preavviso scritto della data di campionamento dei rifiuti provenienti da piccoli cantieri ovvero da conferimenti occasionali, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, al Dipartimento Provinciale di ARPA Piemonte nonché al Dipartimento di Prevenzione - Servizio SPRESAL di ASL AL*
- *All'atto della messa in riserva i rifiuti provenienti da grandi cantieri devono essere tenuti separati dai rifiuti provenienti piccoli cantieri ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi e devono essere resi riconoscibili a mezzo di apposizione di idonea cartellonistica.*

Si specifica che le modalità operative sopra riportate rivestono carattere prescrittivo dettato dalla normativa di settore. Pertanto la presente nota deve essere conservata unitamente alla Determinazione Dirigenziale DDAP1 n. 43-26718 del 03/03/2011 ed esibita contestualmente alla stessa agli organi di controllo.

Distinti saluti

F.TO Il Dirigente della Direzione
Ambiente e Pianificazione
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)